

Originale

Ordinanza Sindacale

N. 000005 data 19/02/2025

Classifica 0009.0004

Oggetto: Disposizioni in materia di tutela della quiete pubblica, della salute, dell'ambiente e del patrimonio, dirette ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago.

Il Sindaco

PREMESSO che:

- a seguito dell'analisi degli esiti dell'attività di controlli delle forze dell'ordine, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla civile convivenza ed alla sicurezza urbana (schiamazzi, risse ed altri comportamenti anche penalmente rilevanti), in occasione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza tenutosi il 10 febbraio scorso presso il Comune di San Benedetto del Tronto è emersa la necessità, anche in conseguenza di recenti episodi di violenza determinati dall' abuso di alcool, di atti vandalici nei confronti del patrimonio pubblico e di disturbo della quiete pubblica, di implementare i servizi di presidio del territorio, nonché di riproporre un'apposita ordinanza sindacale, avendo riscontrato l'efficacia di analoghi dispositivi sindacali già adottati negli anni precedenti che, attraverso la previsione di regole ben definite sulla disciplina di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, delle limitazioni alla diffusione sonora all'esterno dei locali pubblici, del divieto del consumo di bevande alcoliche e della detenzione di contenitori di vetro e lattine, ha consentito una efficace e certa azione di controllo da parte delle Forze dell'Ordine;
- negli incontri con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative è stata evidenziata la necessità di intensificare ulteriormente il già virtuoso circuito informativo-collaborativo tra l'Amministrazione comunale e gli stessi operatori attraverso incontri periodici ove affrontare le criticità emerse nonché valutare eventuali interventi per sensibilizzare all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici ed eventualmente per reprimere comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche;

CONSIDERATO che:

- nel territorio comunale è presente, oltre ad un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori, soprattutto nelle ore serali e notturne, anche un rilevante numero di attività commerciali, artigianali, ivi comprese quelle esercitate attraverso distributori automatici, che effettuano in orario serale e notturno la vendita per asporto di bevande;
- è consolidata l'abitudine, da parte di numerose persone, soprattutto delle fasce giovanili, di portarsi presso i locali e le aree pubbliche adiacenti agli stessi, allo scopo di consumare bevande anche alcoliche, soprattutto nelle ore serali e notturne;
- tale situazione sovente fa riscontrare forti elementi di criticità, concernenti in particolare i profili dell'abuso di alcool, dell'inquinamento acustico determinato anche dal rumore antropico causato dallo stazionamento degli avventori nei pressi delle attività commerciali e dal degrado ambientale consistente nell'abbandono sconsiderato di bottiglie di vetro e lattine nonché da episodi di atti vandalici su beni pubblici e privati, ampiamente riportati dai mezzi di informazione, evidenziati da

esposti dei cittadini residenti e da sopralluoghi delle Forze di Polizia, che hanno contestato violazioni alle norme sulla somministrazione e sulle attività rumorose del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

RILEVATO che le criticità riscontrate sono tali da configurare potenziali danni alla salute, all'ambiente e al patrimonio;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Ascoli Piceno prot. n. 9846 del 12/02/2025 con la quale, in base a quanto concordato in sede di CPOSP, veniva chiesto al Sindaco di San Benedetto del Tronto di valutare la possibilità di adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 54 TUEL con la quale disporre il divieto di vendita e mescolta di bevande alcoliche e superalcoliche durante i fine settimana;

RITENUTO, pertanto, in considerazione delle criticità evidenziate, di dover applicare una serie di misure e limitazioni, a tutela dei valori prevalenti del diritto al riposo e alla salute della cittadinanza residente, nonché alla tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio pubblico e privato, con l'obiettivo di salvaguardare il clima acustico delle aree interessate e le condizioni ambientali e viabilistiche complessive;

DATOATTO che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- le disposizioni in materia perseguono anche l'obiettivo della cosiddetta "sussidiarietà orizzontale", essendo dirette a responsabilizzare i gestori sugli effetti diretti indotti dalla presenza della loro attività, sensibilizzandoli a limitare le ripercussioni negative nei confronti dei cittadini residenti in zona e sull'uso degli spazi pubblici;
- quanto verrà disposto a tutela dell'interesse pubblico, ma anche delle attività imprenditoriali private in questione, potrebbe avere riflessi negativi su queste ultime, che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione degenerare con conseguente chiusura coattiva delle stesse nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai vari protocolli, in un contesto locale particolarmente iperattivo;
- i vincoli imposti sono giustificati da finalità di tutela della salute, dell'ambiente urbano e del patrimonio, e pertanto coerenti con gli obblighi comunitari, nell'ottica di contemperare gli interessi di operatori e avventori con quelli connessi al diritto al riposo ed alla salute dei residenti nonché alla tutela dell'ambiente e del patrimonio;

ATTESO che il D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'Amministrazione comunale e le competenze quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

RICHIAMATI:

- il D.L. 20/02/2017 n. 14, come convertito nella L. 18.04.2017 n. 48, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, come modificato dal D.L. 4.10.2018 n. 113, come convertito nella L. 1.12.2018 n. 132 che, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- l'art. 50 – comma 5 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dal D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché in relazione all'urgente necessità di *"interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017, con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni. Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della *"valutazione"*

di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

- il comma 2 dell’art. 31 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011, che fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali;
- il comma 2 dell’art. 34 dello stesso D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, il quale rimarca che “la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”;
- il comma 2 dell’art.1 del D.L.n.1/2012 convertito con modificazioni dalla L.27/2012, il quale stabilisce che le “disposizioni recanti vincoli all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità...e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”;
- il punto 4 della Circolare n.3644/C/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, in cui viene osservato che “specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (...), possono continuare ad essere applicati (...), potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art.3 comma 1 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148”;
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva Bolkestein), la quale riconosce, quali limiti di accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i “motivi d’interesse generale”, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali “l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- la stessa Costituzione della nostra Repubblica all’art.41, in cui è prevista la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell’assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

PRESO ATTO di quanto nuovamente ribadito dalla Corte di Cassazione III Sez. Pen. con sentenza del 4 febbraio 2022 n. 3952, che risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo *ius excludendi* o all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica;

PRESO ATTO, inoltre, di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione III Sez. Civ. con sentenza del 23 maggio 2023 n. 14209, con cui viene riconosciuto l’obbligo per la P.A. sia ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni (cioè controllare le emissioni rumorose negli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi di intrattenimento) e quindi a rispettare il principio del *neminem laedere*, sia a riportare le immissioni sonore al di sotto della soglia di tollerabilità; tale titolarità passiva, riconosciuta dalla normativa vigente in capo alla P.A., ne potrebbe pertanto comportare una condanna sia al risarcimento del danno patrimoniale conseguentemente patito dal privato, sia all’adozione di accorgimenti idonei a limitare comportamenti scorretti da parte dei frequentatori dei medesimi spazi pubblici;

CONSIDERATO che risulta in corso di redazione il regolamento comunale per la convivenza tra funzioni residenziali ed attività di esercizio pubblico e svago, nell'ottica di un corretto adempimento al disposto dell'art. 50 comma 7 ter del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che:

- pur riservandosi di disciplinare i suddetti fenomeni con precisi atti di normazione ordinaria, previa concertazione con le categorie e la cittadinanza, di intervenire con immediatezza per tutte le ragioni su esposte, considerata la necessità di porre in essere le misure volte alla preventiva tutela della sicurezza e dell'igiene urbana attraverso attività poste a difesa delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nel Comune di San Benedetto del Tronto e la coesione sociale mediante l'adozione del presente specifico provvedimento;
- per le ragioni sopra esposte sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e di frequenti interventi degli organi di informazione;
- sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e dei luoghi che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* emessa ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, con riserva di rimodulare e/o prorogare le misure secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire;
- il periodo per il quale risulta necessario contrastare i sopra descritti fenomeni possa coincidere, con quello compreso tra il 21 febbraio ed il 4 maggio 2025.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 241/90;
- stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nel territorio comunale, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa

1. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE

I pubblici esercizi, gli esercizi commerciali, i circoli privati e le attività artigianali, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzati alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici, compresi i locali in possesso della licenza di cui agli artt. 68-69-80 TULPS, devono rispettare le seguenti disposizioni:

- è fatto **divieto in tutti i giorni della settimana dalle ore 22:00 alle ore 06:00** del giorno successivo:
 - a) di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l'asporto in qualsiasi

contenitore;

- b) di vendere per asporto bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.

All'interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne date in concessione, resta consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle misure di sicurezza. E' sempre fatta salva la vendita con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto.

2. INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ESERCENTI A TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E PATRIMONIO

Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni in materia di inquinamento acustico, è assolutamente vietata la **diffusione sonora all'esterno dei locali** di esercizio e nelle aree date in concessione (*dehor*), anche attraverso la voce amplificata di *disc-jockey* o *vocalist*, **dal lunedì al giovedì** nella fascia oraria **successiva alle ore 24:00** e **dal venerdì alla domenica** nella fascia oraria **successiva alle ore 02:00 del giorno seguente**.

Dal sabato al lunedì, nella fascia oraria **compresa tra le ore 01:00 e le ore 02:00**, fermo restando il suddetto divieto, sarà consentita soltanto la diffusione di musica registrata, attenendosi rigorosamente al rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione stabiliti nella rispettiva area, come individuata dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale.

È altresì vietato collocare **erogatori ovvero spillatori di bevande alcoliche alla spina** nelle aree date in concessione (*dehor*) e comunque all'esterno dei locali di esercizio.

È fatto altresì obbligo:

- **di vigilare**, anche attraverso personale qualificato, all'interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione, sul rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti della presente ordinanza;
- **di provvedere** ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento, all'interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione, nel caso venissero compromesse le condizioni sopraccennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente la necessità di intervento alle Forze dell'Ordine,
- **di promuovere una campagna di sensibilizzazione sull'educazione al bere**, sul **contenimento delle emissioni sonore** e sul **contenuto della presente ordinanza**, attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile;
- **di provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni** antistanti ed adiacenti agli esercizi nonché di **assicurare** la presenza permanente in misura adeguata di **presidi igienico-sanitari** e di **contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti**, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
- **di provvedere**, salvo impedimenti di carattere oggettivo, nell'orario di chiusura dell'esercizio, **a rendere inutilizzabili** da parte di eventuali passanti gli **arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali**, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

3. DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

È vietato su tutto il territorio cittadino **dalle ore 24:00 alle ore 6:00** del giorno successivo:

- **il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**, comunque denominati e definibili, delimitati o meno;
- **la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere** o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, **nelle aree pubbliche o aperte al pubblico**, comunque denominate e definibili, delimitate o meno.

4. PERIODODI VIGENZA

La presente ordinanza ha efficacia nel periodo intercorrente **tra il 21.02.2025 e il 4 maggio 2025 su tutto il territorio cittadino**, fatta salva la riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire.

ESORTA

i titolari/gestori delle attività sopra riportate - al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via - a farsi coadiuvare (singolarmente o consorziandosi) da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Tale personale deve essere facilmente riconoscibile anche dalle forze di Polizia;

DÀ ATTO

delle disposizioni:

- dell'art. 650 del Codice Penale: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”;
- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art.14-ter della legge 125/2001, contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;
- dell'art. 6 - comma 2 - del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010, che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00;
- dell'art.76 -comma 2- della L.R. 5/08/2021 n. 22, che vieta la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici;
- dell'art. 14-bis della Legge 125/2001, che vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche tramite distributori automatici in orario notturno dalle ore 24:00 alle ore 7:00 e, se svolta in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, dalle ore 24:00 alle ore 6:00 (art. 6 comma 2-bis D.L.n. 117/2007 conv. L. 160/2007). Il mancato rispetto della presente prescrizione, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad € 30.000,00, oltre alla confisca della merce e delle attrezzature;
- dell'art. 689 del Codice Penale, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 158/2012 convertito dalla L. n. 189/2012, il quale dispone che la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche tramite distributori automatici in orario consentito resta permessa purché l'esercente sia in grado di accertare la maggiore età dell'acquirente o tramite sistemi di lettura ottica dei documenti o tramite la presenza di personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

DISPONE CHE

salvo quanto previsto dalle normative di settore e sempre che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel **punto1)** della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, prevedendo, nei limiti edittali previsti, il pagamento in misura ridotta pari a € 300,00, così come determinato dalla Giunta Comunale con atto n. 122/2022 ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, da applicarsi secondo le procedure previste dalla medesima Legge 689/81;

nei casi di reiterata inosservanza dei divieti previsti ai punti nella presente ordinanza, può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48;

la violazione degli obblighi e prescrizioni dei **restanti punti** della presente ordinanza, salvo quanto previsto dalle normative di settore e sempre che non costituisca più grave reato, è punita ai sensi

dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 ad € 500,00**, in l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981. Gli importi stabiliti dal presente comma potranno essere modificati ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge n. 689/81 a mente del quale "Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma."

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul portale istituzionale comunale, viene trasmesso alla Prefettura e alla Questura di Ascoli Piceno, al locale Comando di Polizia Municipale, alle Associazioni di categoria e ai Presidenti dei Comitati di quartiere.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Sindaco
SPAZZAFUMO ANTONIO¹

¹Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Visto Ordinanza Sindacale

Id.6
data 18/02/2025

Oggetto: Disposizioni in materia di tutela della quiete pubblica, della salute, dell'ambiente e del patrimonio, dirette ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago.

VISTO: IL DIRIGENTE
COCCIA GIUSEPPE